



Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità ai

sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Marco Magarini Montenero in riferimento all'incarico di Amministratore Unico del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., conferito con la delibera dell'Assemblea consortile n. 122 del 29/6/2023, consapevole delle sanzioni anche penali, prescritte dagli art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti nonché della sanzione di cui all'art. 20, com. 5, del D.lgs. n. 39/2013 di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso D.lgs. n. 39/2013, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, in particolare;
 - di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" del titolo II "Dei delitti contro la pubblica amministrazione", del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 1);
 - di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio regionale, ovvero, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Umbria, ovvero di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013);
- che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;
 - di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 2);
 - di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013);
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 12, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. n. 39/2013 (vd Nota 3);
 -

E, ALTRESÌ, DICHIARA

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica".



Il sottoscritto, infine,

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Perugia, 12 luglio 2023

~ ^ ^

Nota 1

Codice Penale

Reati previsti dall'art. 314 all'art. 335 del codice penale (Art. 314 Peculato, Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Art. 317 Concussione, Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione, Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Art. 322 Istigazione alla corruzione, Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Art. 323 Abuso di ufficio, Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

Nota 2

Per "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intendono ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n. 39/2013:

le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;



3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Nota 3

D. Lgs. n. 39/2013 – Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.